

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

SEZIONE CALTANISSETTA

CODICE ETICO

DELL'AVVOCATO DELLE RELAZIONI FAMILIARI





Sicilia

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

Sezione di Caltanissetta

L'AIAF — Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori- Sez. Caltanissetta - si propone di realizzare il "Codice Etico" per l'Avvocato che si occupa di procedimenti relativi alla Famiglia ed ai Minori, per fornire una guida che lo aiuti a trattare i profili connessi al diritto di famiglia e delle persone coinvolte in vicende che determinano il più delle volte profondo malessere e sofferenza.

Fonte principale su cui il documento viene redatto, è la deontologia con particolare riferimento agli obblighi che l'Avvocato Familiarista ha il dovere di osservare per la corretta e lineare conduzione dei procedimenti relativi al Diritto di Famiglia e delle Persone, ponendo particolare attenzione ai Minori, in applicazione del dovere di probità, dignità e decoro.

L'Avvocato che si occupa di separazioni e divorzi e diritti della persona, deve avere come obiettivo principale quello di aiutare a capire l'obiettivo, essere una guida per il cliente ed accompagnarlo verso la soluzione risolvendo le questioni nel rispetto delle norme di diritto sostanziale e processuale; non assecondare lo stato psicologico del cliente e ridurre le innumerevoli circostanze ed argomentazioni che l'Avvocato ritiene superflue, individuando le circostanze rilevanti al raggiungimento dello scopo e che necessitano di essere provate.

Avv. Gabriella Rossana Lomonaco Responsabile AIAF sez. Caltanissetta



"Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per grande avvocato."

Art.1-

L'avvocato Familiarista deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Art.2-

L'Avvocato Familiarista deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento alla disciplina del Diritto di Famiglia, in continua evoluzione e attenersi anche alle pronunce giurisprudenziali.

Art.3-

L'Avvocato che si occupa di procedimenti di Diritto di Famiglia deve avere adeguata competenza ed osservare tra fedeltà ed autonomia il dovere di aggiornamento professionale;

Non avere competenze adeguate può essere considerata violazione deontologica cui potrà collegarsi anche una responsabilità civile ove il mandato abbia cagionato danno all'interessato o a terzi.

Art.4-

L'Avvocato che si occupa di questioni familiari deve porsi con atteggiamento diverso rispetto a quello che assume quando affronta una controversia ordinaria.

L'avvocato deve cercare di mettere da parte il principio della "vittoria" tenendo presente un unico obiettivo che è quello del superamento della conflittualità, dello scontro e della prevaricazione.

L'avvocato deve pertanto impegnarsi a non esasperare o provocare la conflittualità delle parti, soprattutto quando essi sono genitori, assumendo un ruolo conciliativo.



Art.5-

In tutti i procedimenti civili o penali concernenti la famiglia l'Avvocato tiene in considerazione i legami familiari e il benessere fisico e psicologico del proprio cliente, dei minori coinvolti nel procedimento e dell'altra parte che non deve offendere con frasi o espressioni sconvenienti.

[&]quot;L'attività dell'Avvocato, in quanto si esplica in un rapporto di diretta collaborazione con l'amministrazione della giustizia, ha una importanza fondamentale nella vita della collettività, perché coopera al fine altissimo di salvaguardare i diritti dei cittadini, e di garantire l'ordinato sviluppo della società nella libertà e nella giustizia per tutti".

Santo Padre Paolo VI

Art.6-


In tutti i procedimenti civili concernenti la famiglia o i minori l'Avvocato, ove possibile, deve tentare una soluzione concordata della controversia e in caso positivo deve attenersi al vincolo deontologico della non utilizzabilità in giudizio della documentazione o delle dichiarazioni apprese nell'ambito della trattativa che ha l'obbligo di favorire.



Art.7-

In presenza di minori, l'Avvocato ha il dovere della loro massima tutela e della loro serenità evitando che risentano della vicenda separativa dei genitori ed evitando quindi di porre in essere azioni che possano ledere i loro diritti e rivelarsi dannose per la loro serena crescita.

L'avvocato deve tenere in considerazione principalmente l'interesse dei minori ed evitare di mettere in atto tutte quelle azioni che, seppur legittime, possano rivelarsi lesive nei confronti dei minori.



Art.8-

Divieto assoluto per l'Avvocato di procedere all'ascolto del minore senza il previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nei procedimenti in materia familiare o minorile, l'Avvocato deve astenersi da ogni forma di colloquio e/o contatto diretto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle controversie;

L'avvocato non può procedere all'ascolto del minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.



Art.9-

L'Avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con il minore, assumere informazioni o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. La violazione dei doveri e divieti di cui sopra comporta illecito disciplinare.

Art.10-

Nei procedimenti di Diritto di Famiglia l'Avvocato deve tenere nella massima considerazione i legami familiari, poiché il contenzioso si ripercuote inevitabilmente su di essi e anche quando tali legami sono patologici, l'Avvocato deve ponderare le scelte opportune per evitare il più possibile conseguenze negative.

L'obiettivo a cui l'Avvocato deve mirare è quello di non disgregare i legami ma di superarli, in quanto la disgregazione dei legami familiari è contraria agli interessi sia del proprio assistito che dei figli.



Art.11-

L'Avvocato che si occupa di procedimenti di Diritto di Famiglia deve mantenere sempre alta la capacità di interpretare e ridefinire le richieste del proprio assistito ed ha il dovere di dissuadere il proprio assistito dall'intraprendere iniziative non fondate, poiché l'Avvocato non è mero portavoce delle affermazioni del proprio cliente; la funzione dell'Avvocato in tale contesto è di estrema delicatezza e competenza, poiché interagisce con il Diritto di Famiglia che è materia prevalentemente governata

Art.12-

anche dalle emozioni.

Il minore sia esso imputato, che parte offesa o teste, necessita di una particolare attenzione e dovere dell'Avvocato è quello di assumere appieno la responsabilità della sua tutela.

Art.13-

Gli Avvocati aderenti all'AIAF, nell'espletamento della professione di Avvocato, si atterranno scrupolosamente al rispetto di regole di comportamento professionale secondo i principi dettati dall'Associazione AIAF e nel pieno rispetto delle regole deontologiche, oltre alle regole sulla competenza e sull'aggiornamento professionale.

[&]quot;l'Avvocato è utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni" Pietro Calamandrei

Art.14-

L'Avvocato del minore ha l'obbligo di astenersi di assumere la difesa in eventuali successivi procedimenti di Diritto di Famiglia di uno dei genitori del minore, anche se il procedimento che lo riguarda risulti definito.

Art.15-

Nell'ambito di un procedimento per separazione o divorzio l'Avvocato ha l'obbligo di non depositare in giudizio scritti o disegni del minore, salvo che l'autorità giudiziaria autorizzi la parte che ne abbia fatto personale richiesta. È sempre possibile la produzione di scritti o disegni provenienti dal minore quando la produzione è necessaria per avviare un procedimento penale o civile a protezione del minore.

Art.16-

Al di là delle norme scritte, sulla base dei principi generali codificati e tenendo conto della particolare delicatezza della materia, l'Avvocato Familiarista deve prestare ascolto alla persona che a lui si rivolge per la risoluzione di qualsiasi problematica di natura familiare, che comporta spesso per la persona coinvolta profondo malessere.

Art.17-

Nonostante il doveroso atteggiamento di comprensione per la crisi vissuta dalla persona coinvolta in controversie familiari, l'Avvocato Familiarista deve mantenere la dovuta obiettività per poter discernere le questioni che non necessitano dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, per la loro soluzione, evitando il coinvolgimento personale e la immedesimazione con il proprio assistito.

Art.18-

L'Avvocato Familiarista nelle controversie sottoposte al suo esame e alla sua assistenza non deve svolgere la funzione di sostenitore delle aspirazioni del proprio assistito ma, fermo restando il proprio ruolo di difensore della parte che rappresenta, esercita anche il ruolo di soggetto tenuto ad agevolare, per quanto possibile, la risoluzione delle questioni familiari ponendo in essere un comportamento ispirato a sensibilità e tendente a dirimere il conflitto ed i contrasti insorti tra le parti.



Art.19-

L'Avvocato Familiarista, nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, non può considerare l'altra parte come un avversario da sconfiggere, in quanto i procedimenti in materia familiare non si vincono né si perdono, ma vanno mediati, non potendo sostenere i sentimenti di rivalsa che talvolta la parte assistita nutre verso l'altra parte.

Art.20-

L'Avvocato Familiarista ha il dovere di valutare in maniera obiettiva oltre che serena la linea difensiva oltre che le decisioni ed i procedimenti da adottare e intraprendere senza farsi condizionare dal proprio cliente e facendo prevalere iniziative ispirate al bene della famiglia e dei minori, agevolando il superamento del conflitto.

Art.21-

Al fine di meglio attuare e perseguire gli obiettivi di cui sopra, l'Avvocato Familiarista deve manifestare disponibilità al dialogo e all'ascolto, collaborando anche con altre figure professionali in grado di agevolare la composizione dei conflitti e adottare la soluzione più opportuna per la gestione della crisi familiare.

Art.22-

L'Avvocato Familiarista deve avere la massima considerazione e rispetto dei legami familiari e parentali, perseguendo l'intento di salvaguardare gli stessi piuttosto che distruggerli definitivamente.

Art.23-

L'Avvocato nominato Curatore Speciale si sostituisce al minore ed agisce nel suo interesse, interpretando la sua volontà quale soggetto autonomo portatore di interessi ed istanze personali a cui il Curatore Speciale deve dare voce.

Art.24-

Il Curatore Speciale deve incontrare il minore, ascoltarlo, spiegargli gli effetti del procedimento in corso, sempre che il minore non venga ulteriormente turbato da tale contatto e sempre che abbia capacità di discernimento.



Art.25-

Il Curatore Speciale deve verificare se il rapporto con il minore, anche se ultradodicenne, possa determinare un effetto negativo con il medesimo, generalmente segnato dalla situazione che ha dato origine alla procedura che lo interessa.

Art.26-

In caso di procedimento di adottabilità che interessi il minore, il Curatore Speciale deve evitare di porgli domande che possano determinare effetti negativi sul medesimo minore.

[&]quot;L'attività dell'Avvocato ha una importanza fondamentale nella vita della collettività, perché coopera al fine di salvaguardare i diritti dei cittadini, e di garantire l'ordinato sviluppo della società nella libertà e nella giustizia per tutti". Santo Padre Paolo VI

Art.27-

Se il Curatore Speciale non ha strumenti per rappresentare al Tribunale la volontà del minore, per la impossibilità ad es. di incontrarlo, deve formarsi un proprio convincimento sulla base delle risultanze istruttorie e delle informazioni contenute nel fascicolo che interessa il minore.

Art.28-

Il Curatore Speciale non si deve limitare a rappresentare la volontà del minore ed a sostituirsi a lui nel processo, ma ha l'obbligo giuridico di esprimere anche la propria volontà, la quale deve essere guidata esclusivamente dal fine di perseguire l'interesse superiore del minore in nome del quale agisce.

Art.29-

Il Tutore ha la cura della persona del minore alla pari dei genitori e su di esso gravano gli obblighi di istruzione e di educazione, per la soddisfazione di ogni esigenza personale, spirituale e di salute e potrà compiere tutti gli atti che reputa necessari per la conservazione del patrimonio al fine di garantire la produttività dello stesso, nell'interesse esclusivo del minore.

Art.30-

Il Tutore ha il compito di assicurarsi che chi ha la responsabilità del mantenimento del minore vi provveda regolarmente e che le esigenze espresse dal tutelato siano ascoltate e considerate.

Art.31-

Il Tutore ha l'obbligo di informarsi sul progetto predisposto per il minore dai Servizi incaricati e costruito per il minore e monitorare l'attuazione e la rispondenza agli interessi del minore.

Art.32-

Il Tutore ha l'obbligo di ascoltare il minore.

L'ascolto del tutore deve essere quello di una persona sensibile che si mette a disposizione del minore, disponibile a dargli tempo e spazio, prestargli attenzione, affinché ottenga ogni possibile protezione da parte delle istituzioni demandate a tutelarlo.

Art.33-

Il tutore deve ascoltare il minore come confidente ed interlocutore e l'ascolto è finalizzato alla eventuale segnalazione a chi può dare risposte e soluzioni, primi tra tutti il G.T. e il T.M.

AIAF Sicilia
Sezione Caltanissetta